



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 30 novembre 2023
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0286(NLE)**

**16197/23
ADD 1**

LIMITE

UD 282

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) in relazione all'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione sul sistema armonizzato

ALLEGATO

I. Posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione SA.

1. PRINCIPI

Nell'ambito dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) l'Unione:

- a) promuove, contribuisce a e agevola la classificazione doganale delle merci nonché un'interpretazione e un'applicazione uniformi del sistema armonizzato (SA) e riduce il numero di cause e litigi relativi a interpretazioni divergenti del SA;
- b) si adopera per un idoneo coinvolgimento dei portatori di interessi nella fase preparatoria delle decisioni in sede di comitato del sistema armonizzato (comitato SA) e garantisce che le decisioni adottate dall'OMD siano conformi alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (convenzione SA)¹;
- c) garantisce che le misure adottate dall'OMD siano coerenti con le regole generali per l'interpretazione del SA;
- d) promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche elaborate dall'Unione per il settore interessato;

¹ GU L 198 del 20.7.1987, pag. 3.

- e) promuove la semplificazione e la modernizzazione della nomenclatura del SA secondo l'evoluzione delle esigenze degli utilizzatori e lo sviluppo di nuove tecnologie;
- f) garantisce la coerenza con le altre politiche, compreso l'obiettivo di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, e con gli impegni internazionali in una misura pertinente alla luce della natura specifica della classificazione doganale.

2. CRITERI

Le posizioni da adottare a nome dell'Unione in sede dell'OMD

- (a) sono stabilite secondo i seguenti criteri generali:
 - il principio che, nell'interesse della certezza del diritto e della facilità della verifica, il criterio decisivo per la classificazione delle merci a fini doganali sia in generale da reperire nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, definite dal testo delle pertinenti voci del SA e nelle note di sezione o di capitolo, e
 - le norme generali per l'interpretazione del SA delineate nell'allegato della convenzione SA;
- (b) tengono conto, se del caso, dei seguenti criteri specifici:
 - la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di classificazione doganale delle merci;
 - la nomenclatura del SA e le note esplicative del SA, i pareri di classificazione e le decisioni adottate dal comitato SA;

- le sottovoci della nomenclatura combinata (NC)² e le note esplicative della NC,
- i regolamenti e le decisioni di classificazione adottati dalla Commissione,
- le conclusioni del comitato del codice doganale, sezione "Nomenclatura tariffaria e statistica", e
- eventuali altri atti giuridici o linee guida sulla classificazione doganale delle merci elaborati dal Consiglio o dalla Commissione.

3. ORIENTAMENTI

Ove opportuno, l'Unione si adopera, a sostegno dell'adozione delle seguenti decisioni in sede di OMD, conformemente ai principi e ai criteri di cui ai punti 1 e 2:

- a) proporre e redigere note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri orientativi per l'interpretazione del SA;
- b) redigere raccomandazioni intese a garantire l'interpretazione e l'applicazione uniformi del SA;

² Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 9). 1.

II. Definizione della posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione SA.

Prima di ogni riunione del comitato SA, durante la quale il comitato SA è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti giuridici per l'Unione, sono adottate le disposizioni necessarie affinché la posizione da esprimere a nome dell'Unione tenga conto dei dati tecnici e delle altre informazioni pertinenti più recenti trasmessi alla Commissione, conformemente ai principi, ai criteri e agli orientamenti di cui alla sezione I. Al fine di tutelare i diritti e gli interessi dell'Unione in sede di OMD, la Commissione presta particolare attenzione alla disponibilità dei documenti di lavoro in conformità del regolamento interno del comitato SA.

A tal fine, e sulla base delle suddette informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione del comitato SA di cui al punto 1, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione. Il Consiglio esamina i documenti della Commissione nel più breve tempo possibile.

Se il Consiglio non approva una parte specifica della proposta, la Commissione non presenterà una posizione dell'Unione al riguardo al comitato SA.

Nei casi in cui la posizione dell'Unione differisca nella sostanza dalla decisione adottata dal comitato SA, la Commissione, con anticipo sufficiente prima del termine di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione SA, trasmette al Consiglio per esame e approvazione un documento scritto nel quale indica se la decisione o le decisioni in questione possano essere accettate o se la questione debba essere rinviata al consiglio dell'OMD o sottoposta al comitato SA per riesame a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della convenzione SA.

Per tutelare i diritti dell'Unione ed evitare che l'OMD adotti una decisione su una questione in merito alla quale il Consiglio non è in grado di raggiungere una posizione prima del termine di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione SA, la Commissione chiede a nome dell'Unione che la questione sia rinviata al consiglio dell'OMD o al comitato SA per riesame ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della convenzione SA.
